Circolare n°221/C/2023: Legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 – Disposizioni in materia di revisione prezzi.

9 Maggio 2023

In merito alla pubblicazione della conversione in legge del D.L. n°13 del 24 febbraio 2023 (vai al link) recante "***Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune***", si evidenzia quanto segue.

L'articolo 52, comma 5-quinquies, ha introdotto nel testo D.L., in sede di conversione, talune misure in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, modificando in più punti **l'art. 26, comma 6-*ter* del D.L. 50/2022**.

L'art. 26, nella formulazione previgente alla conversione del decreto in commento, ha previsto l'applicazione dell'ultimo prezzario regionale adottato (ovvero il prezzario infrannuale 2022 o, se già adottato, il prezzario 2023) agli **appalti pubblici di lavori**, relativi anche ad **accordi quadro**, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 **che non abbiano accesso al Fondo per le opere indifferibili** (art. 26, comma 7 del D.L. 50/2022), con riferimento agli **stati di avanzamento lavori** (SAL) concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Per tali misure è stato previsto, in particolare, l'utilizzo, anche in termini di residui, delle risorse del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** (art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020), come stabilito dal comma 6-quater dell'art. 26 del D.L. 50/2022.

A tale fine, con il decreto 1° febbraio 2023 del MIT sono state disciplinate le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo.

Ora, con la novella del comma 5-quinquies, alla **lettera *a)***:

- si estende l'applicazione delle previste misure agli appalti pubblici di lavori e agli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione al 30 giugno 2023 (invece che alla data termine del 31 dicembre 2022);
- si estendono le predette misure anche alle concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso dal 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023.

Con la **lettera *b)***, si prevede l'estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e accordi quadro, indicati dall'art. 26, comma 6-*ter,* relativamente alla rideterminazione nella misura dell'80 per cento della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante, per i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

La lettera *c),* che aggiunge un ulteriore periodo al comma 6-*ter* dell'art. 26 del D.L. 50/2022, precisa che:

- per le concessioni di lavori, l'accesso al richiamato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva;

nelle ipotesi dei contratti di partenariato pubblico privato e dei contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto, disciplinati dagli articoli 180 e 183 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

Allegati

Circolare_n°221_C_2023
Apri